

# Denuncia di nascita

## Che cos'è

La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori (presentando un valido documento di identità), da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.

## Come si ottiene

Può essere resa:

- **entro dieci giorni dalla nascita** presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto;
- **entro tre giorni**, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o casa di cura ove è avvenuta la nascita. In tal caso sarà cura del Direttore Sanitario trasmetterla all'Ufficio di Stato Civile del comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o su richiesta dei genitori, al loro comune di residenza nei 10 giorni successivi ai fini della trascrizione.

Nel caso in cui i genitori non risiedono nello stesso comune, salvo diverso accordo tra loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre.

**CITTADINI STRANIERI:** devono presentare il passaporto ed in caso di riconoscimento di figlio naturale, una dichiarazione della loro ambasciata o consolato dalla quale risulti che, in relazione all'applicazione del diritto internazionale privato, non esistano cause ostative al riconoscimento secondo la legge nazionale del proprio paese. I genitori stranieri che intendono far attribuire al nato il cognome previsto dalla loro legge nazionale dovranno produrre idonea documentazione consolare o della ambasciata da cui si rilevi l'esatto cognome che il bambino dovrà assumere secondo le vigenti leggi di quello stato ( con legalizzazione della firma del Console in Prefettura).

## DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LE DENUNCE PRESENTATE NEL COMUNE DI RESIDENZA O DI NASCITA:

- documento di riconoscimento valido del dichiarante;
- attestazione di nascita rilasciata dall'Ospedale, dalla Casa di cura o, per nascite avvenute in abitazione privata, dall'ostetrica o dal medico che ha prestato assistenza al parto

## Casi particolari:

Genitori stranieri: che non hanno la residenza legale in Italia devono effettuare comunque la denuncia di nascita, nel comune ove si è verificato l'evento, la quale non dà diritto all'iscrizione automatica del bambino nell'anagrafe della popolazione residente ma consente di chiedere il certificato e l'estratto di nascita.

Se la denuncia di nascita viene resa dopo i 10 giorni, non si paga nessuna multa, ma l'atto così formato dovrà, a richiesta dell'ufficio, essere convalidato con sentenza del Tribunale. Fino all'emissione di tale sentenza l'ufficio non può rilasciare alcun tipo di certificato relativo al minore.

## NOTE

In caso di denuncia presso Ospedale o Casa di cura, se il terzo giorno, calcolato da quello in cui è avvenuto il parto è festivo, il termine viene prorogato di diritto al primo giorno seguente non festi

## A chi rivolgersi

Area 1 Amministrativa, Ufficio Anagrafe- Stato Civile, Sig.ra Daniela Gasperini, tel. 050 684932, fax 050 685771, e-mail: [anagrafe@comune.santaluce.pi.it](mailto:anagrafe@comune.santaluce.pi.it)